



COMUNE DI COSTA VOLPINO

PROVINCIA DI BERGAMO

Area Governo e Territorio

P.G.T.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12

P.U.G.S.S.

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI PER IL SOTTOSUOLO

Relazione: Rif. RG/10443/12	REGOLAMENTO	Scala:
Allegato: Rif.		Data: 16/10/2013
Progettista: Arch. Federico Acuto Collaboratori: Arch. Roberta Paruta	Progettista: Dott. Geol. Diego Marsetti Collaboratori: Dott. Ing. Alberto Bonaldi Dott. Geol. Etorina Gambirasio Dott. Geol. Stefano Mogni	
Arch. Federico Acuto	Dott. Geol. Diego Marsetti	
Il Sindaco: Dott. Mauro Bonomelli	Il Segretario Comunale: Dott. Giovanni Barberi Frandanisa	Il Responsabile AGT: Geom. Francesca Pertesana

Adottato con delibera CC N° del
Approvato con delibera CC N° del
Depositato presso Segreteria Comunale il
Pubblicato sul BURL n°

del



INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	- 3 -
ART 1.	Finalità.....	- 3 -
TITOLO II	DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI NELLE SEDI STRADALI E NELLE AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI "AZIENDE" EROGATRICI DI SERVIZI E L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON "ENTI" ED "AZIENDE"	- 5 -
ART 2.	Tipologia delle opere	- 5 -
ART 3.	Programmazione	- 6 -
ART 4.	Conferenza dei servizi	- 6 -
ART 5.	Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo.....	- 7 -
ART 6.	Interventi manutentivi, urgenti e in emergenza. Allacciamenti alle reti.....	- 9 -
ART 7.	Cartografia	- 9 -
TITOLO III	DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI NELLE SEDI STRADALI O AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE "AZIENDE" EROGATRICI DI SERVIZI	- 11 -
ART 8.	Indirizzi di riqualificazione ambientale e paesaggistica	- 11 -
TITOLO IV	DISPOSIZIONI VARIE	- 13 -
ART 9.	Facoltà del comune.....	- 13 -
ART 10.	Sanzioni.....	- 14 -
ART 11.	Modifica viabilità'	- 14 -
TITOLO V	PRINCIPI, MODALITÀ E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CIVICO RISTORO	- 15 -



COMUNE DI
COSTA VOLPINO

REGOLAMENTO P.U.G.S.S.
REL. RG/10443/12 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO MARSETTI

ART 12.	Indennita' a cui sono soggette le attività soggette ad autorizzazione comunale	- 15 -
ART 13.	Principi a fondamento dell'indennità di civico ristoro	- 15 -
ART 14.	Criteri usati per la Determinazione dell'indennità di civico ristoro	- 16 -
ART 15.	Modalità.....	- 18 -
TITOLO VI PRESCRIZIONI TECNICHE.....		- 19 -
ART 16.	Norme tecniche ulteriori	- 19 -

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per contenuto:

- le disposizioni relative alla posa, nelle sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, in seguito denominate con il solo termine “aziende”, degli impianti sotterranei sotto elencati:
- rete di acquedotti;
- reti elettriche di distribuzione;
- reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica, semafori ecc.);
- reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
- reti di teleriscaldamento;
- condutture di gas;
- reti fognarie.
- le modalità attuative delle funzioni di coordinamento tra Comune, “aziende” ed enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, di seguito denominati con il solo termine “enti”, in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi preaccennati, esistenti nel territorio del Comune stesso. Le disposizioni sono relative alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione, ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti, alla realizzazione di opere significative di ristrutturazione urbanistica (sottopassi, parcheggi, sistemazioni stradali, ecc.), ad interventi straordinari che comportino l'interruzione della sede stradale per lunghezze elevate.



**COMUNE DI
COSTA VOLPINO**

**REGOLAMENTO P.U.G.S.S.
REL. RG/10443/12 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO MARSETTI**

2. Il presente regolamento disciplina altresì la posa nelle sedi di cui al primo comma di impianti sotterranei da parte di soggetti diversi dalle “aziende” di cui sopra.

TITOLO II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI NELLE SEDI STRADALI E NELLE AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI "AZIENDE" EROGATRICI DI SERVIZI E L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON "ENTI" ED "AZIENDE"

ART 2. TIPOLOGIA DELLE OPERE

1. Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:

- in trincea previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali;
- in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di impianti;
- in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

2. Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto devono essere conformi con le norme tecniche UNI e CEI pertinenti ed altresì con le indicazioni tecniche di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 13, della direttiva 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

3. La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo, e la scelta tra le alternative tecniche, è effettuata, in sede di appositi incontri, dal Comune in funzione delle aree interessate, delle dimensioni e della potenzialità degli impianti e concordata con le "aziende".

ART 3. PROGRAMMAZIONE

1. Compete al Comune svolgere funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio, con esclusione di quanto previsto all'art. 6. La programmazione, su base possibilmente triennale, deve avere come finalità che gli interventi sulla medesima strada o area di uso pubblico siano dimensionati per esigenze riferite ad un periodo di almeno tre anni e non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, se non per casi di comprovata forza maggiore o inderogabile necessità.

2. Il Comune deve provvedere, a convocare una riunione con le "aziende" per la pianificazione dei suddetti interventi nei periodi successivi. Nel corso di questa riunione vengono diffusi i programmi dalle "aziende", e il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sull'opportunità di provvedere a convocare una apposita conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/1990.

ART 4. CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La conferenza potrà essere convocata nei tempi necessari a ciascun "ente" e/o "azienda" per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque non oltre i novanta giorni successivi alla riunione di cui al secondo comma del precedente art. 3.

2. Nel corso della conferenza dei servizi:

- sono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, e le "aziende";
- sono approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle "aziende" e la relativa temporizzazione;



- viene scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi tra quelle indicate al precedente art. 2 in base a criteri di scelta tecnico economici e/o di particolari vincoli urbanistici;
- vengono indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico-archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;
- vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze.
- per ogni area di intervento dovrà essere individuato, ove possibile, l'ente o azienda che si assume l'onere di coordinare le attività realizzative.

ART 5. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E REGOLAMENTO DEI LAVORI NEL SOTTOSUOLO

1. Le “aziende”, con riferimento a quanto sopra indicato agli artt. 3 e 4, e fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli altri interventi urgenti ed in emergenza, di cui al successivo art. 6, devono presentare al Comune relativamente a sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere, i progetti esecutivi dei singoli interventi per consentire le verifiche del rispetto dei vincoli indicati nel corso della conferenza dei servizi di cui al precedente art. 4, con l'aggiunta delle seguenti ulteriori indicazioni:

a) Richiedente

Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita iva, recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.

b) Progettista

Le indicazioni di cui al precedente punto a.

c) Direzione lavori

Le indicazioni di cui al precedente punto a.

d) Impresa che deve eseguire i lavori

Le indicazioni di cui al precedente punto a.



- e) Relazione illustrativa dei lavori e degli interventi da eseguire, cronogramma dei lavori, nonché preventivo di spesa di sistemazione delle opere e manufatti stradali.
2. Il Comune deve precisare, entro trenta giorni, i motivi dell'eventuale diniego con riferimento ai vincoli non rispettati nella progettazione ovvero alle incompletezze della documentazione presentata.
3. Qualora da parte del Comune nel termine di cui al comma precedente non vengano segnalate osservazioni o comunicati i motivi ostativi alla realizzazione delle opere, l'autorizzazione ad eseguire i lavori si intende rilasciata.
4. L'inizio dei lavori di cui sopra deve essere comunicato al Comune almeno tre giorni prima dell'inizio degli stessi.
5. L'"azienda" è tenuta
- a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
 - all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, delle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

ART 6. INTERVENTI MANUTENTIVI, URGENTI E IN EMERGENZA. ALLACCIAMENTI ALLE RETI

1. Per gli interventi manutentivi o gli allacciamenti ogni "azienda" deve presentare al Comune domanda di autorizzazione secondo le indicazioni previste nel precedente art. 5 primo comma punti a, c, d, e. Nonché una planimetria ed una pianta e/o sezione con l'esatta ubicazione e dimensione dell'intervento.

2. Per gli interventi urgenti o in emergenza, cioè gli eventi in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio, l'"azienda", per garantire una tempestiva ed efficace gestione dell'emergenza interverrà immediatamente ed avviserà contestualmente il Comune dell'intervento in atto.

3. L'"azienda" è tenuta:

- a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
- all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, alle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

ART 7. CARTOGRAFIA

1. Il Comune deve tenere aggiornata la cartografia finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento



COMUNE DI
COSTA VOLPINO

REGOLAMENTO P.U.G.S.S.
REL. RG/10443/12 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO MARSETTI

delle “aziende” di cui al precedente art. 1 attraverso i rapporti tra esse, il Comune stesso e gli “enti”.

2. Le “aziende” devono mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti con le caratteristiche tecniche indicate dal Comune e devono renderli sempre disponibili al Comune senza alcun onere per lo stesso.

3. Le “aziende” nello scambio delle informazioni sull’occupazione del suolo, devono precisare per ciascun tipo di impianto, l’ubicazione indicando il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici o altri punti singolari e la tipologia e dovranno altresì indicare le seguenti caratteristiche principali:

- gas, acqua, fognatura, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione;
- elettricità: tensione nominale, materiale, protezioni;
- telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea con specifica del materiale e dimensione.

TITOLO III DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI NELLE SEDI STRADALI O AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE "AZIENDE" EROGATRICI DI SERVIZI

ART 8. INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

1. I soggetti diversi dalle “aziende” erogatrici dei servizi di cui al precedente Titolo II per la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico comunali e relative pertinenze devono presentare domanda al Comune per ottenere la relativa concessione. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni e documenti:

a. Richiedente

Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.

b. Progettista

Le indicazioni di cui al precedente punto a.

c. Direzione dei lavori

Le indicazioni di cui al precedente punto a.

e. Impresa che deve eseguire i lavori

Le indicazioni di cui al precedente punto a.

f. Relazione illustrativa dei lavori e degli interventi da eseguire, il cronogramma dei lavori nonché il relativo preventivo di spesa di sistemazione delle opere stradali

f. Progetto esecutivo dei lavori e degli interventi da eseguire.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune deve precisare i motivi dell'eventuale non accoglimento.

3. Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 2 in quanto compatibili.

4. L'inizio dei lavori, deve essere comunicato al Comune almeno tre giorni prima dell'inizio degli stessi.

5. Il richiedente è tenuto:

- a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
- all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, delle norme vigenti e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'eventuale avvio del procedimento di esecuzione diretta da parte del Comune, di cui al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART 9. FACOLTÀ DEL COMUNE

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei concessionari.

2. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507 qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo una tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo il 50% delle spese medesime.

3. In caso di modifiche o completamento delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, il Comune deve darne notizia ai richiedenti con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 180 giorni in caso diverso. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti. Le modifiche o il completamento delle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nel programmare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze dei richiedenti, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi. Le spese sostenute dai richiedenti, in caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture comunali che richiedano adattamento o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi, sono ad esclusivo carico del richiedente.

ART 10. SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento o alle ordinanze attuative dello stesso comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 15.000,00. Il procedimento sanzionatorio è quello disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART 11. MODIFICA VIABILITA'

1. Qualora i lavori siano di entità tale da richiedere importanti modifiche della viabilità, chiusura strade/carreggiate/parcheggi/marciapiedi. L'autorizzazione si intende subordinata all'ordinanza dell'ufficio di polizia locale di modifica della viabilità, da richiedere in separata sede.

TITOLO V PRINCIPI, MODALITÀ E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CIVICO RISTORO

ART 12. INDENNITÀ A CUI SONO SOGGETTE LE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. È corrisposta al Comune, ed è comunque a carico del richiedente per tutte le fattispecie previste dal presente regolamento, una indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi in conseguenza della realizzazione delle opere, determinata secondo i principi, le modalità e i criteri indicati .

2. Con riferimento agli articoli 27 e 28 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e 69 D.P.R 16.12.1992 n. 495 l'ammontare delle spese di sopralluogo e di istruttoria, dei depositi cauzionali e delle somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze è determinato secondo gli allegati B1, B2.

ART 13. PRINCIPI A FONDAMENTO DELL'INDENNITÀ DI CIVICO RISTORO

1. L'indennità a titolo di civico ristoro concerne il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune quale ente esponenziale della collettività, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza, diretta o, comunque, collegata alla realizzazione delle opere, oneri e disagi che, invece, devono essere sopportati e, quindi, restare a carico dell'operatore in relazione alla propria attività e ai benefici e vantaggi che ne riceve. Tale indennità, oltre a nascere dall'esigenza di esentare il Comune, e quindi la collettività, dai suddetti maggiori oneri a seguito della realizzazione delle opere, ha anche la finalità di contribuire alla razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo,



secondo le linee guida di cui alla Direttiva 3 marzo 1999, in modo da contenere i disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità, promovendo scelte d'intervento che non comportino, in prospettiva, la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane.

ART 14. CRITERI USATI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CIVICO RISTORO

1. Per la determinazione di tali maggiori oneri, si fa riferimento alle sotto indicate circostanze, a cui sono riconducibili:

a. degrado permanente subito dalle fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e dei necessari interventi manutentivi;

b. degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nell'area interessata ai lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali di essenze vegetali;

c. oneri, o spese, oltre che per il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in occasione della realizzazione degli interventi, la corretta gestione della viabilità urbana, per limitare i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive nelle aree interessate ai lavori e nelle aree limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comunque, per consentire la regolare agibilità e fluidità del traffico;

I. Per quanto concerne il degrado del corpo stradale conseguente commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri di manutenzione.

II. Per quanto concerne il degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo. Deve essere, inoltre,



individuata, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo, anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal Comune.

Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata, un'indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un'indennità media determinata in relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all'interferenza dei lavori di scavo con l'area interessata dagli apparati radicali.

III. Per quanto riguarda il punto c), deve tenersi conto:

- a. dell'aumento delle prestazioni richieste
 - al Corpo di Polizia locale, per assicurare, in rapporto ai tempi medi di esecuzione degli interventi, le variazioni alla mobilità, la sicurezza e la vigilanza idonee a garantire il massimo di fluidità del traffico;
 - ai settori tecnici per le attività di vigilanza e di controllo di competenza
- b. dell'aumento del numero di chilometri percorsi dal servizio di trasporto pubblico a seguito di cantierizzazioni;
- c. dell'impiego di personale per l'attività di informazione sulle deviazioni (materiale informativo da affiggere alle paline interessate, sistemazione di indicatori di fermata provvisoria);
- d. di una quota compensativa a fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero e sviluppo.

2. La somma forfetaria individuata in relazione ai punti I)-II)-III) è dovuta anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti.



COMUNE DI
COSTA VOLPINO

REGOLAMENTO P.U.G.S.S.
REL. RG/10443/12 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO MARSETTI

ART 15. MODALITÀ

1. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, aggiorna al primo gennaio di ogni anno gli importi dovuti. In sede di prima applicazione si applicano gli importi definiti negli allegati B1, B2.

TITOLO VI PRESCRIZIONI TECNICHE

ART 16. NORME TECNICHE ULTERIORI

1. I lavori di scavo e ripristino sulle strade e sui marciapiedi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in modo da non intralciare il traffico, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo. Gli impianti dovranno essere posati ad una profondità minima di ml 0,80 misurata dall'estradosso dei manufatti protettivi rispetto al piano viabile di rotolamento, nel rispetto di altre eventuali concessioni del sottosuolo. Per le sole canalizzazioni degli impianti da posarsi sotto i marciapiedi detta profondità minima è ridotta a ml. 0,50.
2. Il richiedente dovrà provvedere a tutte le opere di difesa degli scavi ed alle segnalazioni diurne e notturne degli stessi, per evitare pericoli per la pubblica incolumità.
3. Il richiedente deve assumere notizie circa l'esistenza ed il rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazione, cordonate, conduttori, pali, bracci ed apparecchiature per la pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni, telegrafi, ecc.) e nel sottosuolo (condutture di fognature, di acqua, di gas, cavi elettrici, telefoni, ecc.), che devono essere sempre salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del richiedente. Se necessario il Comune potrà disporre la redazione in contraddittorio di apposito stato di consistenza, con eventuali grafici e fotografie, a spese del richiedente. Sempre a cura e spese di quest'ultimo dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie, a termini delle vigenti leggi sulla sicurezza del lavoro e degli impianti, per proteggere chiunque dai conduttori di elettricità. In particolare le linee che alimentano la pubblica illuminazione devono considerarsi sempre sotto tensione.



4. Il suolo pubblico, concesso a scopo di cantiere, potrà di norma essere occupato solamente con baracche ad uso magazzini, uffici e servizi vari per la mano d'opera, con divieto di manomissione dell'area stessa.
5. È vietato lavorare e transitare con macchine escavatrici e o similari sui marciapiedi.
6. È vietato manomettere il suolo pubblico pavimentato per infiggere pali e simili, ponti per fabbricare ecc., dovendo questi appoggiare su adatte banchine in legno.
7. Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dovranno essere adottate tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi quando non siano assicurate con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura dei terreni ed alla profondità dello scavo.
8. Dovranno essere collocati e mantenuti in numero sufficiente e conformi alle disposizioni vigenti i cartelli, barriere, ripari, cavalletti, fanali a luce riflessa, segnali, verniciature a strisce oblique. Devono essere sempre mantenuti liberi e sicuri gli accessi ai fondi ed ai fabbricati laterali, nonché la circolazione veicolare e pedonale.
9. I materiali riutilizzabili e non più impiegati nei ripristini dovranno essere portati a spese del richiedente al magazzino comunale che verrà indicato. I materiali giudicati inutilizzabili dai funzionari della Area Servizi Tecnici dovranno essere portati, sempre a spese del richiedente, alle discariche autorizzate.
10. I lavori di scavo e relativo ripristino dovranno essere realizzati in tratti di lunghezza non superiore a ml 100,00 salvo diverse indicazioni espressamente riportate nelle condizioni particolari della autorizzazione. Nel corso dei lavori non dovranno venire in alcun modo manomesse le fognature con i relativi allacciamenti e



caditoie, come pure i fossi intubati, e dovrà essere dato avviso al Gestore del Servizio Fognature qualora, per esigenze particolari, tali manufatti dovessero venire interessati. Resta comunque l'obbligo dell'accurato ripristino dei medesimi che, prima del reinterro, dovranno venire controllati dai tecnici del citato Servizio Fognature. Si dovrà altresì provvedere alla pulizia, della sede stradale, delle cunette laterali, nonché all'espurgo dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche stradali, posti in corrispondenza degli scavi. Nel caso di installazione di tubazioni o cavi su strade fiancheggiate da fossi, lo scavo dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore a ml 1,50 dal ciglio stradale e, se ciò fosse impossibile, il fosso dovrà essere opportunamente sistemato anche con spalla in calcestruzzo armato e si dovrà successivamente provvedere al completo espurgo del canale da materiali eventualmente depositatisi nel corso dei lavori. Nelle sedi stradali sprovviste di fognatura deve essere mantenuta una fascia libera da impianti tecnologici, ubicata possibilmente in mezzzeria, avente una larghezza minima di mt 1,00. In corrispondenza dei marciapiedi deve essere mantenuta una fascia di rispetto, libera da impianti tecnologici, avente una larghezza di mt 0,80 da ambo i lati del cordato e ad una profondità di mt 1,30 dalla cunetta. Gli scavi per la posa di impianti tecnologici dovranno essere realizzati in modo da mantenere una distanza minima di mt 2,00 dalle alberature esistenti. Qualora le tubazioni od i cavi interessassero tappeti erbosi, si dovrà provvedere all'accurato lievo delle zolle in corrispondenza della zona lavori, ed al loro ricollocamento ad opere ultimate. Qualora non fosse possibile tale metodo, si dovrà provvedere al ripristino del terreno vegetale e del tappeto erboso mediante apposita seminagione e successivo innaffio in accordo con il Servizio Verde Pubblico del Comune. Qualora gli impianti dovessero essere posati in adiacenza di cordonature o di pavimentazioni lastricate di pietra, si dovrà provvedere all'accurato lievo ed al loro ricollocamento, con sostituzione degli eventuali elementi danneggiati o non più riutilizzabili.

11. Il richiedente, a sua cura e spese, anche a richiesta del Comune, si impegna a provvedere a porre in essere tutte le modifiche e le opere necessarie per eliminare



ogni causa di pericolo e/o danno derivante dai manufatti.

12. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade bitumate:

- a) Taglio del manto stradale con apposita apparecchiatura.
- b) Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo
- c) Reinterro a strati successivi di spessore non superiore a cm. 50, bagnati e compattati con mezzo meccanico, eseguito con idoneo materiale misto naturale di cava miscelato.
- d) Sopra la massicciata stradale dovrà essere steso uno strato di binder dello spessore minimo compreso di cm. 12. Ove la pavimentazione bitumata esistente avesse uno spessore superiore il ripristino dovrà rispettare la stratigrafia esistente.
- e) Dopo un periodo di 20-30 giorni di assestamento, dovrà essere effettuata la fresatura a freddo avente una profondità minima di 3 cm ed una larghezza pari a quella dello scavo, maggiorata di 50 cm su entrambi i lati; in caso di taglio longitudinale rispetto alla sede stradale la fresatura dovrà essere effettuata fino al limite del marciapiede o della carreggiata interessata dallo scavo.
- f) Prima della stesa del tappeto di usura si dovrà procedere ad effettuare la spruzzatura sulla superficie fresata, ed accuratamente ripulita, con emulsione bituminosa in misura di 0,8 kg/mq.
- g) Stesa del tappeto di usura dello spessore di 3 cm con finitrice meccanica. La sezione stradale a lavori ultimati dovrà risultare regolare senza avvallamenti o rigonfiamenti, rispettando le pendenze trasversali e longitudinali della via.
- h) In caso di carreggiata inferiore a 4,00 m, il rifacimento della pavimentazione bituminosa con fresatura dovrà interessare l'intera sezione stradale.
- i) Per strade asfaltate con lastricato laterale si dovrà provvedere, se necessario, alla scarifica della pavimentazione esistente ed al suo

rifacimento ad una quota inferiore di 1 cm dal piano del lastricato che dovrà essere, ove necessario, accuratamente sistemato.

13. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade in terra battuta:

- a) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 - 13.3.
- b) Ricostruzione della massicciata stradale con soprastante strato di 10 cm di materiale stabilizzato opportunamente livellato e costipato.

14. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con pavimentazione in elementi auto bloccanti di calcestruzzo:

- a) Lievo degli elementi auto bloccanti per l'intera larghezza del marciapiede con accatastamento in cantiere.
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 - 13.3.
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana.
- d) Costruzione di caldana in calcestruzzo di cemento RCK250 avente spessore di cm 10.
- e) Messa in opera degli elementi auto bloccanti su letto di pietrischetto e sabbia con sostituzione degli elementi ammalorati.
- f) Compattamento della pavimentazione mediante compattatore a piastra.
- g) Sigillatura dei giunti mediante stesa di sabbia fine asciutta.
- h) Pulizia ed asportazione del materiale eccedente.

15. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con caldane al quarzo:

- a) Taglio trasversale accurato con disco diamantato della caldana esistente in corrispondenza dei giunti ubicati ai due estremi dello scavo con successiva demolizione ed asportazione della caldana per l'intera larghezza del marciapiede.
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 - 13.3.
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana.
- d) Costruzione di caldana in calcestruzzo RCK250 avente spessore di cm.10.



- e) Realizzazione di giunti di dilatazione ogni 2-3 mt mediante posa di idoneo elemento in PVC.
- f) Spolveratura con miscela di cemento e quarzo avente granulometria variabile tra 0,5 - 2 mm in ragione di 3 kg per mq e successiva scopatura con apposito spazzolone.

16. Prescrizioni per scavi su marciapiedi bitumati:

- a) Taglio trasversale accurato con idonea attrezzatura del manto asfaltato e della caldana esistente con successiva demolizione ed asportazione degli stessi per l'intera larghezza del marciapiede, qualora questi abbia una larghezza inferiore a ml 1,50.
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 - 13.3.
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana.
- d) Costruzione di caldana in calcestruzzo di cemento RCK250 dello spessore di cm 10.
- e) Sovrastante strato di tappeto bitumato di cm 2 da stendere sull'intera larghezza del marciapiedi, qualora questi abbia un larghezza inferiore a ml 2,50. Per marciapiedi di larghezza superiore, il sormonto dovrà essere di cm 50 sul lato verso il listello, mentre sull'altro lato dovrà essere steso sino contro il fabbricato o la recinzione privata, per evitare ristagni di acque in zona.

17. Prescrizioni per scavi su marciapiedi in terra battuta:

- a) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 - 13.3.
- b) Ricostruzione della massicciata con soprastante strato di cm 10 in pietrischetto misto di cava compresso.

18. Prescrizioni per scavi su selciato:

- a) Lievo accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i lati dello scavo.



- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 - 13.3.
- c) Fornitura e posa di selciato con dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato su letto di sabbia e cemento di cm 8/10 e battuto con compattatore a piastra.

19. Prescrizioni per scavi su porfido:

- a) Lievo accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i lati dello scavo.
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 - 13.3
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldaia.
- d) Caldaia in calcestruzzo RCK250, spessore cm 20.
- e) Fornitura e posa di porfido di dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato sul letto di sabbia e cemento di cm 8/10 battuto con compattatore a piastra da stendere su tutta la larghezza della sede stradale e con superiore sigillatura con bitume a caldo, con boiaccia di sabbia e cemento.

20. Per le pavimentazioni non rientranti nelle tipologie sopra riportate dovranno essere concordate con il Settore Tecnico Lavori Pubblici le modalità di esecuzione dei lavori.

21. Il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento prove per la determinazione del modulo di deformazione della massicciata stradale, campionature ed analisi per la qualità del conglomerato bituminoso e dei bitumi. Le prove dovranno risultare conformi con i requisiti indicati dalle norme del C.N.R. Le spese inerenti alle prove di analisi saranno a completo carico del richiedente.

22. Il richiedente dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, oltre che all'apposizione della prescritta segnaletica durante l'esecuzione dei lavori.

23. Il richiedente, anche dopo l'esito favorevole del collaudo, dovrà provvedere alla sistemazione di eventuali danni alla pavimentazione stradale derivanti dalle opere eseguite, intervenendo con la più assoluta tempestività.

24. Il richiedente è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n.1150/1942, n.10/1997, n.493/1993, e successive modifiche ed integrazioni ed altresì alle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per aree sottoposte a vincolo da norme speciali.

25. Il richiedente ha comunque l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi.

26. Il richiedente, per i lavori che non siano di semplice manutenzione, dovrà esporre un cartello almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori ed in posizione ben visibile, di dimensioni non inferiori a 120x70, portante le seguenti indicazioni:

- a) Descrizione dei lavori
- b) Nominativo del Richiedente
- c) Nominativo del Direttore Lavori
- d) Nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori
- e) Inizio e termine di esecuzione dei lavori
- f) Estremi del provvedimento autorizzativo.

27. Il richiedente sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti per incidenti e/o infortuni a persone o cose in dipendenza del cattivo stato di ripristino

COMUNE DI COSTA VOLPINO

*Piazza Caduti di Nassiriya, 3 - 24062 Costa Volpino
Provincia di Bergamo*

ALLEGATO A Indennità di ristoro

ALLEGATO A/1

Indennità di ristoro

Per le Aziende erogatrici di Servizi, senza concessione in atto alla data di approvazione del presente regolamento, si determina l'applicazione dei seguenti importi:

1. Manomissioni di suolo pubblico autorizzate con concessione

1.1 Spese di sopralluogo e di istruttoria per il rilascio delle concessioni pari ad € 0,60 per metro lineare di scavo.

1.2 Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori ed al successivo esercizio per la durata della concessione, salvo che non sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, pari a 1/20 dell'importo delle opere edili; da versarsi in denaro, in titoli, o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che verrà restituito al termine della concessione.

1.3 L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune è pari a € 20,00 per ml di scavo di larghezza fino a mt 1,00, pari a € 27,00 per ml di scavo di larghezza da 1,00 a 2,00 mt, e pari a € 33,00 per ml di scavo di larghezza superiore a 2,00 mt.

2. Manomissione di suolo pubblico autorizzate con comunicazione di cui all'art. 6 del Regolamento

2.1 Spese di sopralluogo ed istruttoria per il rilascio della comunicazione autorizzativa pari a € 95,00.

2.2 Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori in 1/10 dell'importo delle opere edili, da versarsi in denaro, titoli o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che verrà restituito dopo il collaudo.

2.3 L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune per gli interventi con uno sviluppo superiore a mt 20,00 ma inferiori a 200,00 mt come stabilito al punto 1.3.

2.4 Indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune per ogni intervento manutentivo ed urgente con sviluppo inferiore a mt 20,00 pari a € 110,00.

L'indennità potrà essere corrisposta anche in forma forfettaria in un'unica soluzione all'inizio di ogni annualità o in due rate semestrali.

3. È facoltà del comune valutare l'opportunità di richiedere fidejussioni annuali quale deposito cauzionale per la corretta esecuzione del ripristino di tutti gli interventi eseguiti da un'azienda erogatrice di servizi nel corso dell'anno stesso. L'entità di tale fidejussione non potrà comunque essere inferiore ad euro diecimila annui.

4. Al momento della cessazione delle concessioni in essere le aziende erogatrici di servizi saranno assoggettate al presente regolamento.

ALLEGATO A/2

Indennità di ristoro

Per i soggetti diversi dalle aziende erogatrici di Servizi si determina l'applicazione dei seguenti importi:

1. Manomissioni di suolo pubblico autorizzate con convenzione

1.1 Spese di sopralluogo e di istruttoria per la stipula della convenzione pari a € 1,10 per mt di scavo.

1.2 Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori, da versare in denaro, in titoli o fideiussione bancaria o polizza assicurativa che verrà restituito dopo il collaudo favorevole dell' U.T. da effettuare non prima di sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori viene stabilito dagli uffici applicando il seguente parametro: € 150 per ogni metro lineare di scavo con un minimo di € 750.

1.4 L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune è pari a € 20,00 per ml di scavo di larghezza fino a mt 1,00, pari a € 27,00 per ml di scavo di larghezza da 1,00 a 2,00 mt, pari a € 33,00/ml di scavo di larghezza superiore a 2,00 mt.

2. Manomissioni di suolo pubblico autorizzate per interventi inferiori a mt 20,00 di scavo, di cui all'art. 8 comma 5 del regolamento

2.1 Spese di sopralluogo e di istruttoria e di indennità di civico ristoro pari a complessivi € 150,00.

2.2 Il deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori viene stabilito dagli uffici applicando il seguente parametro: € 150 per ogni metro lineare di scavo con un minimo di € 750